Art. 1 (Oggetto) Al fine di qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e garantire pari opportunità di educazione pedagogica, istruzione e cura, la presente legge disciplina le professioni di educatore professionale e pedagogista. Art. 2 (Definizioni e funzioni delle professioni di educatore professionale e pedagogista) L'educatore professionale, di cui al comma 1, svolge funzioni intellettuali con propria autonomia e responsabilità, mediante l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, in funzione di intervento e valutazione educativi, indirizzati alla persona e ai gruppi, nonché con attività didattica, di ricerca e sperimentazione. Espleta la sua attività L'educatore professionale è un professionista che cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e contribuisce alla formazione in vari contesti educativi e formativi, attuando specifici progetti educativi, relazionali e riabilitativi vòlti a uno sviluppo equilibrato della personalità in una prospettiva di crescita personale e sociale. L'educatore professionale, di cui al comma 1, svolge funzioni intellettuali con propria autonomia e responsabilità, mediante l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, in funzione di intervento e valutazione educativi, indirizzati alla persona e ai gruppi, nonché con attività didattica, di ricerca e sperimentazione. Espleta la sua attività, in ambito educativo, formativo e pedagogico, e in situazioni critiche sociali ed extrasociali e ovunque si ritenga necessario il suo contributo. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, specialista dei processi educativi e formativi, con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, coordinamento, intervento e valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, sia nei comparti socio-assistenziale e socio-educativo, sia nel comparto socio-sanitario con riguardo agli aspetti socio-educativi, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione. Il pedagogista può svolgere attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e interculturale anche attraverso l'organizzazione d'iniziative tecnico-scientifiche, la produzione e diffusione di pubblicazioni, nonché attività di consulenza, didattica, sperimentazione e ricerca nel suo specifico ambito professionale. L'esercizio delle professioni di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento di uno specifico titolo mediante formazione universitaria, così come disciplinato rispettivamente all'articolo 4 e all'articolo 6. Art. 3 (Ambiti di attività) L'educatore professionale e il pedagogista, di cui all'articolo 1, operano, ciascuno nella sfera delle rispettive competenze, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo, scolastico, culturale ed interculturale; ludico-ricreativo; scolastico-formativo e per l'orientamento lavorativo; socio-sanitario, della salute e prevenzionee socio-assistenziale; e) della genitorialità e della famiglia; f) penitenziario e giudiziario. 2. In particolare l'educatore professionale e il pedagogista, ciascuno nella sfera delle rispettive competenze, provvedono a: progettare, programmare, gestire e verificare interventi educativi mirati al

recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; contribuire all'organizzazione di strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; progettare e realizzare, anche in collaborazione con altre figure professionali, iniziative finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle capacità creative e alla promozione di percorsi di autonomia e sviluppo dei bambini in età prescolare, che non presentino patologie nello sviluppo; collaborare nella pianificazione, organizzazione e gestione di progetti culturali nell'ambito dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità e di attività ludico-espressive; collaborare all'attuazione di sistemi finalizzati all'integrazione di persone con difficoltà motoria e disagio sociale; operare nei processi di apprendimento svolgendo funzioni di progettazione, intervento e valutazione pedagogica sia in ambito educativo, culturale e formativo, sia nell'orientamento scolastico e lavorativo; progettare e realizzare, anche in collaborazione con altre figure professionali, iniziative finalizzate a progetti e interventi di orientamento e inserimento lavorativo a favore di migranti e di categorie di persone svantaggiate; partecipare a servizi di assistenza e di tutela per donne e bambini che hanno subito abusi o che vivono in condizioni di degrado; operare con le famiglie e nel contesto sociale dei soggetti in difficoltà, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità; offrire consulenza per la pianificazione e la gestione di servizi direte nel territorio e per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze; partecipare ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate alla definizione di politiche formative, a piani di formazione permanente e ad altri scopi sin qui elencati. Art. 4 (Qualifica professionale ed esercizio dell'attività) L'Educatore professionale rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità di 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all'European qualifications framework da parte del MInistero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di seguito denominata «raccomandazione europea 23 aprile 2008». Art. 5 (Formazione universitaria dell'educatore professionale) Con decreto del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, al fine di unificare i corsi di laurea delle classi L-19 e L/SNT/2, un corso di laurea abilitante ed interfacoltà tra la facoltà di Scienze della formazione e la Facoltà di Farmacia e Medicina con 300 ore di tirocinio formativo annuali. La qualifica di educatore professionale è attribuita a seguito del rilascio del diploma del corso di laurea di

cui al comma precedente. Art.6 (Qualifica europea del pedagogista) 1. Il pedagogista rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 7º livello del QEQ, secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche dell'European qualifications framework da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ISFOL, ai sensi della raccomandazione europea 23 aprile 2008. 2. La qualifica di cui al comma 1 costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio della professione di qualunque forma, compresa quella libero professionale e per l'accesso al Pubblico Impiego nonché al sistema privato dei servizi. Art. 7 (Formazione universitaria e qualifica professionale del pedagogista) La quaifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abiitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazioe degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. La qualifica di pedagogista è attribuita altresì ai professori ordinari, ai dottori di ricerca in pedagogia, anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1, che abbiano insegnato discipline pedagogiche, per almeno tre anni accademici, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonchè ai ricercatori universitari di ruolo in discipline pedagogiche, anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1. La formazione universitaria del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze pedagogiche e nelle aree disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali individuate negli ambiti di cui all'articolo 3, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità previsti dall'ANVUR secondo la normativa universitaria vigente. Art. 8 (Collocazione professionale) Le professioni di educatore professionale e pedagogista sono inserite, secondo la presente legge, nel nomenclatore delle professioni ISTAT, negli elenchi e nelle banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alle declaratorie e all'accreditamento delle professioni. Le professioni di educatore professionale e pedagogista sono altresì vigilate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della giustizia e dal Ministero della Salute, competente per ciò che concerne il riconoscimento dei titoli per l'accesso e l'esercizio della professione da parte di cittadini extra-UE e cittadini degli Stati membri UE che chiedono di stabilirsi in Italia, come previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera

circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, e successive modificazioni. Art. 9 (Piano straordinario di assunzione di educatori professionali e pedagogisti) A partire dall'anno scolastico 2016-2017 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avvia un piano straordinario di immissioni in ruolo al fine di garantire la presenza, in tutti gli ambiti territoriali, di educatori professionali da assegnare alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prioritariamente per i progetti di contrasto della dispersione scolastica, nonché ai progetti relativi all'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Fatta salva l'autonomia scolastica e al fine di garantire il principio della continuità didattica, le istituzioni scolastiche, d'intesa con le famiglie e tenendo conto dei fattori geografici, ambientali e sociali, promuovono la continuità tra i vari servizi educativi e scolastici programmando cicli educativi in conformità con il piano triennale dell'offerta formativa, di cui al comma 12 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevedano la presenza del medesimo educatore professionale per l'intero ciclo. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93,5 per cento»; In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93,5 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93,5 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93,5 per cento». Art. 10 (Norme finali e transitorie) La qualifica di ducatore professionale è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea della classe L7SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione. In via transitoria possono acquisire la qualifica di educatore professionale, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti, da svolgersi presso le università. laurea quadriennale in Scienze dell'educazione indirizzo educatore professionale extra-scolastico di cui all'ordinamento precedente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante Regolamento recante norme concernenti l'autonomia

didattica degli atenei; laurea triennale in Scienze dell'educazione a indirizzo socio-sanitario, di cui ai Decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 16 marzo 2007, i cui corsi siano stati avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge; diplomi di corsi professionali post diploma di durata almeno biennale istituiti o autorizzati da enti pubblici o in base a regolamenti o specifici atti dei predetti enti, conseguiti entro la data di entrata in vigore del Decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520, che abbiano permesso l'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42; diplomi di educatore professionale di durata triennale conseguiti entro l'anno 2005 a seguito di corsi di formazione professionale post diploma istituiti o autorizzati da enti pubblici e che abbiano permesso l'esercizio professionale. 3. Il corso di cui al comma 2 è interdipartimentale ed è organizzato di concerto dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione e di Farmacia e Medicina. 4. Acquisiscono direttamente a qualifica di educatore professionale coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui alla presente legge, siano in possesso anche di uno solo dei seguenti requisiti: almeno 50 anni di età e dieci anni di servizio; almeno vent'anni di servizio. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Ministro della Salute 8 ottobre 1998, n. 520.